



FIDESM
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 16/2025

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "Campionato Regionale Abruzzo" svoltasi a Teramo in data 29 e 30 marzo 2025;
- Rilevato** dalla suddetta relazione che:
-l'ufficiale di gara Dinisi Antonio – tess 213014833 si presentava per giudicare la competizione con abbigliamento non conforme al regolamento (camicia nera in luogo della prevista camicia bianca);
-l'ufficiale di gara Di Lisio Simone- tess 213001242 durante la pausa pranzo veniva sorpreso dal Responsabile del Settore Arbitrale Federale, Sig. Roberto Ottavio Capelli con il cellulare in mano; alla richiesta di spiegazioni, il giudice Di Lisio si giustificava asserendo che il gesto era finalizzato soltanto a guardare l'orario;
- Rilevato** inoltre che il Direttore di Gara aveva ampiamente ribadito, nel corso del briefing pre-gara il divieto assoluto di utilizzare i cellulari senza preventiva autorizzazione;
- Considerato**
- il comportamento dell'ufficiale di Gara Dinisi Antonio contravviene a quanto disposto dagli artt. 10 comma 2 e 10.1.7 comma 16 del RASF - Parte Tecnica Generale;
 - il comportamento dell'ufficiale di gara di Lisio Simone contravviene a quanto disposto dagli artt.. 10 comma 4 e 10.1.7 comma 12 del RASF - Parte Tecnica Generale;

Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

Di infliggere all'Ufficiale di gara Dinisi Antonio – tess 213014833 la sanzione dell'ammonizione con diffida;
Di infliggere all'Ufficiale di gara Di Lisio Simone- tess 213001242 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 8 aprile 2025

Il segretario

Il Giudice Sportivo

Paola Gatta

Avv. Marco Molaioli